Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REFLUI DA ALLEVAMENTO, TESTO UNICO AMBIENTALE E CASSAZIONE

a cura di ***Gianfranco Amendola***

Uno dei problemi più ricorrenti in giurisprudenza riguarda i reflui da allevamento di bestiame sia in relazione alla loro qualificazione giuridica sia con riferimento al loro utilizzo per la pratica della fertirrigazione. A questo proposito, la Cassazione non ha sempre adottato soluzioni univoche, pur dimostrando grande attenzione al problema, nella consapevolezza che molto spesso liquami industriali, anche tossici, vengono immessi nell'ambiente proprio camuffando il loro smaltimento come fertirrigazione.

Vale la pena, quindi, di segnalare una recentissima sentenza della Suprema Corte (**sez. 3, ud. 26 ottobre 2006, n. 1702, Cramaro**) su ricorso di un titolare di azienda agricola condannato per aver sottoposto ad utilizzazione agronomica effluenti di allevamento bovino senza la prescritta autorizzazione. In punto di fatto, "*ammassi di effluenti zootecnici, provenienti dall'azienda agricola gestita all'imputato che allevava numerosi capi bovini e caprini, erano stati riposti in una concimaia in cemento non impermeabilizzata dalla quale fuoriuscivano liquami che si disperdevano nel terreno aziendale*"; il Tribunale li aveva qualificati come "*reflui industriali per mancanza di connessione funzionale tra fondo e allevamento*" ed aveva altresì rilevato che "*al momento dell'accertamento l'imputato non aveva ottenuto l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica*". Di qui la condanna.

Il ricorso per cassazione dell'imputato da un lato contestava che si trattasse di fertirrigazione e dall'altro evidenziava che per la fertirrigazione non ci vuole autorizzazione, concludendo che, comunque, si trattava di reflui assimilabili a quelli domestici.

Diciamo subito che la Cassazione ha respinto il ricorso ed ha confermato la condanna, limitandosi a richiamare una sua precedente sentenza del 1999 secondo cui occorre l'autorizzazione anche per uno scarico in vasche impermeabilizzate (non rilevando la fase successiva della eventuale fertirrigazione) ed evidenziando che si trattava di reflui industriali in quanto non vi era un collegamento funzionale con la coltivazione del terreno.

Trattasi di argomentazioni che destano notevoli perplessità. Infatti, la giurisprudenza più recente, se i liquami vanno immessi in vasche a tenuta, non ritiene affatto che vi sia scarico bensì deposito temporaneo o stoccaggio di rifiuti, e comunque non sembra possa parlarsi di fertirrigazione se vi sia, come nel caso di specie, uno sversamento non programmato e non voluto. Proprio la Cassazione, del resto, ha sancito più volte che "*i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato*" (Cass. Pen., sez. 3, c.c. 10 febbraio 2005, n. 8890, Gios, Rv. 230981). E pertanto, a nostro sommesso avviso andava contestato, invece, il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione e bisognava operare nell'ambito, appunto, della normativa sui rifiuti e non di quella sugli scarichi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Proprio a questo proposito, del resto, si deve rilevare che tutto quanto sinora esposto, così come tutta la motivazione della sentenza in esame, si basa sulla normativa preesistente al nuovo testo unico ambientale (D. Lgs 152/2006) che, come è noto ha formalmente innovato proprio la nozione di scarico, eliminando la qualifica di <<diretto, tramite condotta>>. Può, quindi, ritenersi che nella sentenza in esame la Suprema Corte, pur se non menziona mai la nuova legge, abbia ritenuto che non vi sia stata alcuna innovazione sostanziale; evidentemente neppure con riferimento agli scarichi agricoli assimilati ai domestici dove nella nuova legge è scomparso –anche in tal caso a livello formale- il requisito della <<connessione funzionale>> tra attività di coltivazione della terra ed allevamento di bestiame. Conclusione che sarebbe in linea con quanto recentemente rilevato proprio dalla Cassazione, secondo cui "*la disciplina in esame è ora parzialmente modificata dall'art.101 c.7 DLvo 152/2006 che non introduce norme pro reo. In conclusione: solo quando un allevamento, per il numero dei suoi capi e l' estensione del fondo disponibile, consente l'utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola, può, in considerazione del limitato impatto ambientale, invocarsi il regime giuridico relativo alle acque domestiche (ex plurimis sentenza 13345/1998)*" (Cass. Pen., sez. 3, 9 giugno 2006, n. 33896, Bruni).
Certo, avremmo preferito che tale conferma di continuità fosse espressa e maggiormente argomentata. Ma, intanto, prendiamone atto, pur se con riserva.

Gianfranco Amendola

Pubblicato il 29 gennaio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248